

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

08/09/2021 09:03:22

Domanda 1.

In riferimento ai due requisiti di capacità economica finanziaria D.1 e D.2, chiediamo se la comprova dei suddetti requisiti può essere fornita presentando estratti di bilanci depositati attestanti il fatturato per i servizi richiesti (entrate di natura tributaria per il requisito D.1 e riscossione coattiva per il requisito D.2).

Risposta 1.

Premesso che la comprova dei requisiti non è richiesta in fase di presentazione dell'offerta, posto che in tale sede è sufficiente l'autodichiarazione del possesso degli stessi, si precisa che gli estratti dei bilanci depositati attestanti il fatturato per i servizi richiesti potranno essere considerati idonei per la successiva comprova, a condizione che i ricavi risultino da un estratto contabile di dettaglio di bilancio, i cui dati complessivi coincidano con il bilancio dell'esercizio depositato al REI.

08/09/2021 10:01:22

Domanda 2.

L'art. 14 del disciplinare di gara GARANZIA PROVVISORIA prevede che la stessa debba riportare l'autentica della sottoscrizione; è richiesta l'autentica notarile?

Risposta 2.

Non è richiesta autentica notarile. È sufficiente che la garanzia provvisoria rechi in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fidejussore, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Domanda 3.

Si chiede di poter confermare che in luogo della produzione del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari, istituito con D.M. n. 289/2000 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti pubblici, che abbiano adeguato il capitale sociale alle misure minime previste dalla legge n. 73 del 22/05/2010, pari ad almeno cinque milioni di euro, possa essere prodotta solo l'autocertificazione in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000, in quanto documentazione

disponibile elettronicamente all'indirizzo web www.finanze.it, autorità o organismo di emanazione MEF.

Risposta 3.

Nel premettere che è sufficiente, in fase di presentazione dell'offerta, produrre la sola autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si precisa che in sede di comprova dei requisiti sarà possibile, in alternativa, indicare l'indirizzo web dal quale poter attingere la specifica documentazione.

Domanda 4.

Indicazione del software in uso all'Ente per la gestione del servizio.

Risposta 4.

Il software in uso all'Ente (Comune di Potenza) è URBI SMART.

Domanda 5.

La Ditta aggiudicataria è autorizzata a portare a compimento, anche dopo la scadenza del contratto, le attività di riscossione sulle liste consegnate in vigenza di contratto percependo gli aggi (ed i relativi rimborsi) offerti in sede di gara?

Risposta 5.

Si precisa che l'affidatario del servizio, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di portare a compimento le attività affidate fino a quel momento, senza ulteriori oneri a carico di A.C.T.A. S.p.A. (cfr. art. 2 Capitolato d'oneri). Segnatamente, sarà consentita la definizione delle procedure cautelari/esecutive delle pratiche in corso emesse nel periodo contrattuale, e/o sarà consentito di completare la verifica della annualità di imposta ai fini della ricerca della evasione rappresentate da quelle ancora recuperabili al momento della stipula contrattuale, nonché da quelle che matureranno durante il corso dell'affidamento, senza oneri ulteriori a carico dell'A.C.T.A., rimanendo chiaramente inteso che varranno le condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto per il tempo della sua durata.

Domanda 6.

In caso di comprovata inesigibilità del credito, verranno riconosciuti al concessionario il rimborso delle spese postali e cautelari/esecutive sostenute?

Risposta 6.

No. All'aggiudicatario spetterà un compenso in misura percentuale (aggio) da calcolare sulle somme (comprendenti di sanzioni e di interessi) effettivamente riscosse per l'attività in concessione dell'accertamento e della riscossione coattiva della TARIC, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara (cfr. art. 3 Capitolato d'oneri).

08/09/2021 14:59:45

Domanda 7.

Si chiede, al fine del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto E.3 del Disciplinare di gara, se la figura dell'Amministratore delegato con comprovata esperienza maturata nel settore è assimilabile a quella di dirigente e soddisfa il requisito.

Risposta 7.

Si. A condizione che l'Amministratore delegato sia in possesso di comprovata esperienza maturata nel settore da almeno 5 anni.

Domanda 8.

Si chiede di chiarire se le spese postali e/o di notifica in caso di mancata riscossione, sono rimborsate dall'Ente al Concessionario.

Risposta 8.

No. Le spese di notifica sono a carico della ditta aggiudicataria e saranno rimborsate direttamente alla stesse all'esito della riscossione. (cfr. punto B, art. 1, Capitolato d'onori).

Domanda 9.

Si chiede di chiarire se le spese inerenti le procedure esecutive, in caso di mancata riscossione, sono rimborsate dall'Ente al Concessionario.

Risposta 9.

No. All'aggiudicatario spetterà un compenso in misura percentuale (aggio) da calcolare sulle somme (comprendenti di sanzioni e di interessi) effettivamente riscosse per l'attività in concessione dell'accertamento e della riscossione coattiva della TARIC così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara (cfr. art. 3 Capitolato d'onori).

Domanda 10.

Si chiede di chiarire se gli aggi per la riscossione coattiva (10% e 12%) debbano intendersi aggiuntivi rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri di riscossione sono anch'essi di spettanza del Concessionario.

Risposta 10.

No. Non sono aggiuntivi e debbono considerarsi compresi nella misura dell'aggio.

Domanda 11.

Si chiede di conoscere il software attualmente in uso per la gestione dei servizi oggetto di gara.

Risposta 11.

Il software attualmente in uso presso l'Ente (Comune di Potenza) è URBI SMART.

Domanda 12.

Si chiede di conoscere se i servizi posti in gara sono stati in passato esternalizzati e a quali soggetti.

Risposta 12.

Fino al 2018 il servizio era gestito dal Comune di Potenza con proprio affidatario esterno; dal 2018 il servizio è stato trasferito ad A.C.T.A. S.p.A. e le azioni di recupero coattivo sono state affidate, fino al mese di maggio 2021, ad un singolo professionista, con l'esplicito incarico di operare la riscossione dell'inesatto mediante la sola ingiunzione fiscale.

09/09/2021 17:37:46

Domanda 13.

Premesso che:

il Disciplinare di gara all'art. 5 dispone che Non è, altresì ammesso il subappalto, tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti, salvo che per le attività di supporto e assistenza tecnica.; lo stesso Disciplinare nell'indicare le modalità di compilazione del DGUE, parte II, dispone che In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Si chiede di confermare che il subappalto è ammesso nei limiti di legge (50%) ovvero, in caso contrario, di confermare che tra le attività di supporto e assistenza tecnica rientrano le attività di stampa e postalizzazione di atti.

Risposta 13.

No. L'attività di postalizzazione non rientra tra le "attività di supporto e assistenza tecnica". Si precisa che "l'invio dei solleciti di pagamento tramite posta certificata o raccomandata AR" di cui alla lett. A. sub. 6 e "la stampa e la notifica ai contribuenti morosi degli avvisi di accertamento" di cui alla lett. B. sub d dell'Art. 1 del Capitolato d'onori, dovranno essere effettuati, da parte dell'aggiudicatario, nel rispetto delle norme vigenti, in piena autonomia organizzativa, individuando i soggetti idonei, i mezzi e gli strumenti più adeguati e funzionali al raggiungimento del risultato finale.

Domanda 14.

Premesso che il Capitolato d'Oneri nell'oggetto del servizio, per le attività di supporto alla gestione ordinaria della TARIC, prevede al punto 6 bua lettera A invio dei solleciti di pagamento

tramite posta certificata o raccomandata AR specificando che Le spese di recapito (posta ordinaria) sono a carico del Gestore;

si chiede di confermare che le spese postali di raccomandata AR per la notifica dei solleciti di pagamento, rientranti nelle attività di supporto alla gestione ordinaria della TARIC, saranno ugualmente a carico del Gestore ossia di Acta S.p.A.

Risposta 14.

No. Sono a carico del Gestore esclusivamente le spese di recapito effettuate mediante Posta Ordinaria (cfr. lett. A, art. 1 Capitolato d'oneri). Si precisa a tal proposito, che in capo al Gestore resta l'onere di provvedere, di volta in volta, all'individuazione del soggetto idoneo per la suddetta attività di recapito e alla relativa contrattualizzazione.

10/09/2021 19:18:46

Domanda 15.

Con riferimento al certificato (o copia autentica) dell'Ufficio del Registro da cui risulti se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la presentazione dell'offerta, si chiede cortesemente conferma che possa essere giudicato valido un certificato della CCIAA che riporti le seguenti diciture: Per la dichiarazione sulle procedure concorsuali correnti: "Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna procedura concorsuale in corso, ai sensi della normativa vigente in materia." Per la dichiarazione sulle procedure concorsuali storiche:

"Si dichiara inoltre che non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia".

in quanto a partire Dal 7 Ottobre 2010 è stato eliminato il riferimento ai soli 5 anni precedenti, dal momento che vengono riportati, se esistenti, anche eventuali dichiarazioni relative a procedure poi revocate/chiusure antecedenti ai 5 anni dalla data del certificato.

Risposta 15.

È sufficiente, in fase di presentazione dell'offerta, produrre la sola autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilando il DGUE nell'apposita sezione "Parte III, lett. C".

Successivamente, in sede di comprova dei requisiti, sarà ritenuta idonea la presentazione del certificato della CCIAA che riporti le diciture così come indicate dall'operatore.

10/09/2021 19:29:26

Domanda 16.

Con riferimento al disciplinare, pag 16, in cui sono riportati gli elementi che dovrà contenere la garanzia fideiussoria, si chiede cortesemente conferma che il punto "riportare l'autentica della sottoscrizione" costituisce refuso.

Risposta 16.

No, non costituisce refuso. L'autentica della sottoscrizione può essere effettuata tramite atto di notorietà del fidejussore, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Michele INTINI